

la revoca del sequestro. Ora, l'immobilizzazione di un capitale di ca. fr. 10 245 investito, a quanto si afferma, nella 1<sup>a</sup> spedizione, per una durata di 25 giorni, rappresenta tutto al più un interesse di fr. 42. E quanto alle spese di trasferta, esse sembrano sufficientemente indennizzate colla metà dell'importo preteso, ossia con fr. 100. A questa sola cifra deve ridursi l'indennizzo da rifondere dallo Stato ;

*il Tribunale federale pronuncia :*

1° L'appello adesivo è respinto per titolo di irricevibilità.

2° L'appello principale dell'attore è ammesso e la sentenza dell'istanza cantonale modificata nel senso che lo Stato è tenuto ad indennizzare all'attore una somma di fr. 142, respinta ogni pretesa maggiore.

## 9. Urheberrecht an Werken der Literatur und Kunst. — Propriété littéraire et artistique.

### 42. Sentenza 25 maggio 1912 della I<sup>a</sup> sezione civile nella causa Ditta Giacomo Agnelli, attrice, contro Ditta Elia ed Emilio Colombi e C<sup>i</sup>, convenuta.

Plagio in materia di libri d'insegnamento (Convenzione internazionale di Berna 9 ottobre 1886 e Legge federale 23 aprile 1883). Iscrizione in Italia non necessaria per la protezione dei diritti di autore in Svizzera. Prescrizione dell'azione in base all'art. 17 relativa ad opere scolastiche. Quali libri d'insegnamento si devono ritenere come tali ?

Il Tribunale di Appello del Cantone Ticino confermava con sentenza 20 marzo/23 dicembre 1911 il giudizio 29 aprile 1910 del Tribunale civile distrettuale di Bellinzona-Riviera che pronunciava :

« La petizione di causa è accolta nel senso che la » Ditta Elia ed Emilio Colombi e C<sup>i</sup> è condannata a pagare » alla Ditta Agnelli la somma di fr. 9000 oltre gli interessi » al 5 % dal 23 giugno 1904 a titolo di risarcimento danni. »

Da questo giudizio appellavasi la Ditta convenuta al Tribunale federale, con atto 2 gennaio 1912, concludendo alla riforma del giudizio cantonale nel senso della non ammissione della petizione Agnelli, subordinatamente a che la domanda di risarcimento danni fosse ammessa nella somma limitata di fr. 1000.

Queste conclusioni venivano mantenute dal rappresentante della convenuta agli odierni dibattimenti, nel mentre il rappresentante dell'attrice domandava la conferma pura e semplice del giudizio appellato.

*Considerando in fatto :*

A. — La Ditta Agnelli ha rilevato l'azienda editoriale Camillo Speirani in Torino, dalla quale erano stati acquisiti di diritti d'autore sulle opere del Prof. G. B. Cipani. La cessione dell'azienda all'istante avvenne mediante atto notarile 20 marzo 1897. Ancor prima di tale cessione, l'editore Speirani autorizzava la Ditta Eredi Colombi in Bellinzona (il 5 ottobre 1894) a pubblicare, plasmandola per i bisogni delle scuole nel Cantone Ticino, un'edizione esclusiva dell'opera del Cipani « Il Sandrino », libro di lettura per le scuole elementari del Regno, suddiviso in 5 volumi. L'autorizzazione avveniva per il periodo di 8 anni, mediante un compenso del 9 % sul prezzo di vendita per i primi 5000 esemplari e del 10 % oltre le prime cinquemila copie. Nel relativo accordo veniva stabilito che il frontispizio, portante la firma del concessionante, dovesse venire stampato e fornito dallo Speirani a titolo di controllo. Sulle basi di questo accordo veniva pubblicata dalla Ditta Colombi, colla collaborazione dell'avvocato Bertoni, una edizione in 4 volumi del Sandrino adattata ai bisogni delle scuole ticinesi. Alcuni anni dopo, nel 1900 e nel 1901, la Ditta Colombi stampava un nuovo « libro di lettura per le scuole ticinesi », compilato dal Prof. Francesco Giannini, di cui veniva annotata sul frontispizio la proprietà letteraria. Il nuovo libro di lettura di dimensioni e il secondo volume anche di formato essenzialmente maggiori del Sandrino veniva diviso in due soli volumi, nei quali venivano iscritti e riprodotti testualmente a pagine differenti diversi brani del

Sandrino Cipani, in tutto righe 1291, o 37 pagine a 35 righe ciascuna, senza altra indicazione di fonte (tranne a pag. 151 del 2° volume) di quella che appare nelle prefazioni che dichiarano, pel 1° volume: « Ho trovato eccellenti materiali » nelle prime parti del « Sandrino »; ho consultato e spogliato nei migliori libri di lettura recentemente approvati in Italia da una speciale Commissione di periti, radunata a Roma; ho esaminati i manuali adottati nelle scuole della Svizzera romanda e nei cantoni di Zurigo e Basilea, e, per quanto mi fu possibile, ne ho seguito i metodi » (pag. X). — Del *Sandrino Cipani* e del *Sandrino ticinese* (Cipani-Bertoni) viene inoltre fatta menzione alla pag. IV dell'introduzione, di cui vengono segnalati i buoni servigi resi, indicando però la necessità di una riforma sotto diversi punti di vista. — E nel 2° volume: « Le pregiate opere di — Cipani Bertoni, già favorevolmente conosciute ed usate nelle scuole ticinesi, del Pelissier, dell'Alge, del Gobat e del De-Amicis mi fornirono eccellenti materiali e mi additarono la via da tenere nella compilazione del nuovo testo. . . . È insomma un libro tutto ticinese, nel quale la varietà, l'attualità, l'interesse degli argomenti non escludono quella unità necessaria per rendere facile e proficua la lettura a tutti, ma specialmente ai giovani ». Il nuovo libro di lettura otteneva l'approvazione del Dipartimento cantonale della Pubblica Educazione e veniva introdotto nelle scuole come libro di testo. Di buon numero degli esercizi o degli articoli scientifici o letterari ivi contenuti viene indicato specificamente il nome dell'autore; solo di alcuni no, fra i quali di quelli tolti dal libro di proprietà dell'attrice « il Sandrino ». Solo a pag. 151 del volume 2° è detto, in testa di alcuni articoli sui « Tre regni della natura », fra parentesi: « Letture riportate in parte dal Sandrino di Cipani e Bertoni e dalle opere del Figuiet ». La compilazione, la stampa e la vendita avvenivano senza preventiva convenzione colla Ditta Agnelli. Accortasi questa della riproduzione, scriveva in data 30 giugno 1903 alla Ditta Colombi:

« Da parecchio tempo abbiamo avuto occasione di notare,

- » non senza nostra grave sorpresa, la diminuzione sempre
- » crescente nella vendita delle operette del Cipani, Sandrino ecc.
- » Messici sulle tracce per renderci ragione di tale inaspettata diminuzione, abbiamo potuto osservare e controllare che nei due volumi Libro di lettura di Francesco Gianini — corso obbligatorio per tutte le scuole ticinesi — da voi editi, è stato fatto larghissimo uso, proprio a piene mani, dei suddetti libretti del Cipani, senza avere chiesto prima la nostra autorizzazione, che eventualmente potevamo anche rifiutare. In ogni modo, voi non avete certamente bisogno che vi rammentiamo quali sono i diritti che accompagnano la proprietà letteraria. . . . ecc. Affinchè quindi noi possiamo fare un computo esatto delle percentuali che ci pervengono per le numerose pagine riprodotte da opere di nostra edizione e proprietà, vi preghiamo di saperci dire, con la massima e più scrupolosa esattezza e con la maggiore sollecitudine, il numero delle copie tanto del primo come del secondo volume del Libro di lettura del Gianini da voi tirate e messe in commercio, dal giorno della sua pubblicazione a tutt'oggi. . . »

A questa richiesta non sembra aver aderito la Ditta Colombi. È perciò che con petizione 23 giugno 1904 la Ditta istante azionava la convenuta in pagamento di fr. 30 000, quale indennizzo per diritti di autore violati dalla stessa colla illecita riproduzione di molti brani tolti dalle opere del Cipani, oltre agli interessi dalla data della petizione di causa. Denunciata la causa al Prof. Gianini, la Ditta convenuta rispondeva obbiettando: Doversi in prima linea negare alla Ditta attrice il diritto di azionare la convenuta, non emergendo in causa che i diritti di autore sulle opere del Prof. Cipani, passati a Camillo Speirani, siano stati da essa acquisiti. Il contratto 20 marzo 1897 essere stato prodotto tardivamente. Subordinatamente, non avere la Ditta Agnelli adempiuto alle prescrizioni di legge necessarie per la protezione dei diritti d'autore. La registrazione del contratto 20 marzo 1897 non

essere stata domandata che nel 1900 e 1901, in epoca posteriore all'edizione dei libri Gianini. L'azione non essere stata intentata che il 25 giugno 1904 e quindi evidentemente più di un anno dopo che la contraffazione era giunta a cognizione dell'istante. Non esistere del resto nessuna lesione di diritti d'autore. La Ditta convenuta essere semplicemente editrice del libro Gianini; non avere avuto nessuna ingerenza nella compilazione; non sapere quali pratiche abbia fatto il Gianini; non aver fatto che stampare il libro e non aver riprodotto intenzionalmente opere letterarie altrui; inoltre l'indicazione delle fonti avvenuta in prefazione ed a pag. 151 del secondo volume essere sufficiente per gli effetti di legge; la riproduzione essere inoltre avvenuta dal Sandrino Cipani-Bertoni, per il quale la Ditta Colombi ha acquisito per 8 anni il diritto di edizione, non direttamente dal Sandrino del Cipani; una violazione dei diritti di autore essere finalmente esclusa anche dalla natura del libro pubblicato; trattarsi di un'antologia ad uso insegnamento per la quale la legge 23 aprile 1883 permette la riproduzione di estratti; checchè ne sia, non esistere nessun elemento di danno; i libri del Cipani non essere mai stati autorizzati nelle scuole ticinesi; la tariffa di riproduzione sulla quale si basa la Ditta istante non aver valore in ogni caso che per gli autori italiani e non essere confermata nè da legge, nè da consuetudine.

B. — Statuendo nella causa, l'istanza superiore cantonale giudicava come ai dispositivi più sopra riprodotti, osservando :

In base alla legge 23 aprile 1883, la proprietà letteraria consistere nel diritto esclusivo di riproduzione delle opere di letteratura. Viola il diritto di autore ed incorre nella responsabilità civile e penale chiunque scientemente o per negligenza grave riproduce illecitamente un'opera letteraria o mette in vendita un'opera contraffatta. Non soltanto adunque l'autore che raccoglie illecitamente brani per comporre un libro, ma anche l'editore che lo stampa, il libraio che lo vende e lo diffonde nel pubblico. L'editore che non voglia incorrere in questa responsabilità deve assicurarsi che sull'opera che

egli riproduce non esiste alcun diritto di terzi. L'omissione di questo esame costituisce una negligenza grave per l'editore; tanto più grave se come nel fattispecie risulta dalla stessa prefazione del libro che l'incarico della compilazione fu dato dall'editore medesimo.

La legge svizzera protegge l'autore ed i suoi successori in diritto, ma contiene una restrizione in quanto non considera come una violazione del diritto d'autore la riproduzione di estratti o di brani intieri di lavori letterari o scientifici in raccolte per le scuole, purchè ne siano indicate le fonti. Ma per tale indicazione non basta una menzione generica di aver tenuto calcolo dei migliori metodi ed in particolare degli autori specialmente indicati. La raccolta, per essere lecita, non deve apparire come un lavoro d'insieme, non deve essere presentata come un tutto, come un lavoro indipendente, come un « libro ticinese », come un ampio rimaneggiamento di quanto esiste per il momento per le scuole. In questo caso, anche se l'autore ha indicato nella prefazione le fonti alle quali egli ha attinto « eccellenti materiali », il libro porta l'impronta di un lavoro originale e non può essere considerato come una semplice raccolta nel senso della legge. Nel libro Gianini furono riprodotte nientemeno che 75 pagine dal Sandrino del Cipani. Nessuna autorizzazione di riproduzione fu data agli editori Colombi. nè al compilatore Gianini; la riproduzione fu arbitraria ed illecita. La Ditta Colombi non si è curata di esaminare se essa era in regola coi disposti di legge che, siccome dedita all'arte tipografica e libraria, essa avrebbe dovuto conoscere. Essa era in relazioni d'affari colla Ditta Agnelli; sapeva per la precedente ristampa che alla Ditta Agnelli erano passati i diritti di autore sulle opere del Prof. Cipani; essa deve ascrivere a propria negligenza e colpa grave se diede alla stampa e mise in commercio un'opera contraffatta. In massima l'azione basata sull'art. 12 della legge sulla proprietà letteraria è quindi fondata.

L'eccezione di mancanza di legittimazione attiva nella Ditta Agnelli doveva essere proposta in via incidentale, innanzi a qualsiasi altra azione (art. 54 PCT). Essa è quindi perentoria,

perchè non proposta in tempo utile (art. 56). Del resto sarebbe anche infondata, risultando dagli atti di causa che il trapasso dei diritti d'autore dalla Ditta Speirani alla Ditta Agnelli era noto ed ammesso dalla Ditta Colombi già col precedente contratto e del resto menzionato nello stesso Sandrino stampato dagli Eredi Colombi e sugli altri libri del Cipani, stampati in Italia. Anche l'altra eccezione è priva di fondamento che la Ditta Agnelli non abbia adempito alle formalità di legge per l'esercizio dei diritti d'autore. Dai certificati prodotti risulta che le opere del Prof. Cipani furono iscritte nel luglio 1900 per gli effetti della legge sulla protezione della proprietà letteraria. I volumi Gianini furono stampati nel 1900 e 1901 e la pubblicazione del secondo volume è quindi in ogni caso posteriore all'iscrizione della proprietà letteraria in Italia. Del resto i nomi di Cipani e delle ditte editrici Speirani ed Agnelli figurano sul frontispizio e fino a prova del contrario doveva quindi presumersi l'esistenza del diritto di autore. Che la riproduzione sia stata fatta dal Sandrino-Bertoni, anzichè dal Sandrino Cipani, non muta la situazione della convenuta, nè la sua responsabilità. La convenuta non è diventata proprietaria del Sandrino; la convenzione 5 ottobre 1894 le concede soltanto di fare un'edizione adatta per le scuole ticinesi e la concessione dura soltanto 8 anni, riservato il controllo alla Ditta Speirani e colla riserva della proprietà letteraria in favore della ditta cedente. La Ditta Colombi non poteva ritenersi autorizzata a copiare ed a riprodurre da quel libro, la cui pubblicazione rappresentava già una speciale autorizzazione. Anche l'eccezione di prescrizione non ha fondamento. Nella lettera 30 giugno 1903 la Ditta Agnelli dice di non aver avuto cognizione da parecchio tempo dell'avvenuta contraffazione; ma solo che da parecchio tempo si era accorta che diminuiva la vendita dei libri Cipani e che, messasi sulle tracce per scoprirne le cause, era venuta a cognizione della pubblicazione del libro Gianini. La conoscenza di questa pubblicazione non può quindi essere presunta anteriore alla lettera 30 giugno 1903 e l'azione introdotta il 25 giugno 1904 venne quindi promossa entro

l'anno fissato dall'art. 17 della legge federale. Anche la prescrizione di 5 anni prevista in detto articolo non può ritenersi raggiunta. Il primo volume è datato dal 1900 (ved. frontispizio); ritenendo quindi anche che la pubblicazione sia avvenuta il 1° gennaio 1900, l'azione sarebbe stata promossa entro 4 anni, 5 mesi e 25 giorni dopo la pubblicazione. La data figurante sulla prefazione (aprile 1899) non può far stato per la pubblicazione del libro, la cui data è indicata sul frontispizio.

Quanto al danno subito dalla Ditta Agnelli, esso deve determinarsi in base alle consuetudini esistenti pel computo del compenso dovuto fra editore ed editore in materia di riproduzione di opere consimili, nè regge l'eccezione della Ditta Colombi che con ciò venga mutata la natura dell'azione. Se si calcola questo compenso nella cifra minima indicata di fr. 5 (visto il mercato ristretto al solo Cantone Ticino) e ritenuto un numero di copie stampate di fr. 24 000 (numero non eccessivo, se si considera che dal 1900 al 1904 vi fu una frequenza di 58 600 allievi alle scuole elementari) e dato il numero di pagine 75 illecitamente riprodotte, il danno da risarcire alla Ditta Agnelli (fr. 5 per ogni pagina e per ogni mille copie) va fissato in fr. 9000. Col pagamento di questa somma dovranno però ritenersi risarciti anche i danni morali (indennità di plagio).

C. — È contro questo giudizio che la Ditta Colombi si appella attualmente al Tribunale federale;

*Considerando in diritto:*

1. — Nei dibattimenti davanti il Tribunale federale il rappresentante della convenuta non ha più contestato, ed a ragione, la qualità dell'attrice di successore nell'azienda Camillo Speirani, nè una simile contestazione avrebbe avuto alcuna prospettiva di successo, il subingresso della Ditta Agnelli e il di lui riconoscimento da parte della Ditta convenuta essendo stato accertato dall'istanza cantonale in procedura ed in fatto in modo vincolante per questa Corte. Così del pari non venne più affermata la mancanza di legittimazione passiva della convenuta pel motivo di avere essa limi-

tato la sua opera alla stampa del libro di lettura Gianini e di non avere avuto nessuna ingerenza nella compilazione del libro sopradetto. Anche su questo punto devesi quindi ritenere accettato il giudizio dell'istanza cantonale, il quale non avrebbe del resto, in fatto ed in diritto, potuto confermarsi da questa Corte.

La convenuta ha invece mantenuto le proprie obiezioni concernenti il difetto di azione nell'attrice per inadempimento delle formalità volute di legge; concernenti la prescrizione dell'azione in virtù dell'art. 17 della Legge federale 23 aprile 1883, e l'inesistenza di un plagio in relazione all'accordo 5 ottobre 1894 e in relazione alla natura del libro pubblicato, libro d'insegnamento, e quelle concernenti il quantitativo dell'indennizzo.

2. — Il fatto materiale della riproduzione nel libro di lettura Gianini di numerosi brani tolti dal libro del Cipani « Il Sandrino », o come pretende la convenuta, dal libro da essa edito Cipani-Bertoni, non è contestato dalla convenuta, la quale sembra con ciò di ammettere, dal lato materiale, l'esistenza delle condizioni necessarie pel plagio preteso dall'attrice. È difatti evidente, nè occorre al riguardo di aggiungere altre osservazioni a quelle già sviluppate nella sentenza appellata, che la riproduzione testuale di non meno di 75 pagine di brani tolti da un'opera altrui, senza autorizzazione di chi ne ha e ne esercita la proprietà letteraria, costituisce una riproduzione illecita a sensi della legge svizzera e dei trattati internazionali, a meno che non ricorra una delle obiezioni sollevate dalla Ditta convenuta. Ma di queste obiezioni non può questo giudice, d'accordo coll'istanza cantonale, ammettere nè l'una nè l'altra.

a) Non la prima, inerente al preteso difetto di azione dell'attrice per inadempimento delle formalità di legge. Consta difatti dalle dichiarazioni dell'istanza cantonale che l'iscrizione in Italia delle opere del Cipani per l'esercizio del diritto di autore è avvenuta. Un'iscrizione in Svizzera non è richiesta dalla legge federale. Quantunque trattisi di una Ditta estera e della protezione di un'opera pubblicata all'e-

stero, non era quindi richiesta nessun'altra formalità, in virtù dei disposti dell'art. 2 della Convenzione internazionale di Berna 9 settembre 1886, alla quale hanno aderito tanto la Svizzera che l'Italia, e del resto, come è da ammettersi, anche in virtù del disposto dell'art. 10, alinea 2°, della legge svizzera. Ne vi è alcun dubbio che, in base all'art. 2 della suddetta convenzione internazionale, è la legge svizzera che deve far stato per la soluzione della presente controversia. Il trattato speciale coll'Italia 22 luglio 1868, che prevede un'iscrizione in Svizzera o alla Legazione svizzera a Firenze (ved. art. 14), potrebbe difficilmente trovare applicazione già in vista dell'articolo addizionale alla Convenzione di Berna. Detto trattato venne del resto disdetto e dichiarato fuori di vigore con decreto del Consiglio federale 17 novembre 1899. L'iscrizione fatta in luglio 1900 deve poi ritenersi come utilmente avvenuta anche riguardo alla data. Vero è bensì che il 1° volume del libro Gianini venne esso pure alla luce nell'anno 1900. Ma la data precisa della sua pubblicazione non risulta, come dichiara in linea di procedura l'istanza cantonale, anteriore alla iscrizione fatta in Italia dalla Ditta Agnelli, di cui gli Eredi Colombi conoscevano ed avevano riconosciuto i diritti di proprietà; e in ogni caso il 2° volume, che completa il primo e costituisce con esso una sola opera, non fu pubblicato che l'anno successivo, quindi posteriormente alla osservanza da parte della Ditta Agnelli delle formalità di legge.

b) Infondata è del pari l'eccezione di prescrizione. La prescrizione che la Ditta convenuta vuole desumere dalla lettera dell'attrice 30 giugno 1903 per far ritenere che essa avesse cognizione già parecchio tempo prima di tal data della pubblicazione del libro Gianini, non ha in sè i caratteri di una prova civile e non può soprattutto a riguardo di una eccezione formale, come quella della perenzione, fornire al giudice dati sufficienti per pronunciare la decadenza dell'azione. Come rileva a ragione l'istanza cantonale, l'attrice dichiara nella lettera suaccennata solo di essersi accorta da parecchio tempo di una diminuzione di vendita dei libri del Cipani

e di aver fatto delle indagini in proposito. Ma da quando datasse la scoperta del plagio o riproduzione nei libri del Gianini, non è punto indicato nella lettera dell'attrice. L'azione promossa il 25 giugno 1904 deve quindi ritenersi iniziata entro il termine utile di un anno. E siccome il libro di lettura del Gianini venne pubblicato, a seconda delle constatazioni dell'istanza cantonale, nel 1900 e il 1° volume, nell'ipotesi la più favorevole, in gennaio di tal anno, è anche in ogni caso indubitato che non ricorre la prescrizione di 5 anni prevista all'art. 17.

c) La Ditta convenuta ha contestato eventualmente l'esistenza di un plagio anche per motivo dell'accordo stipulato fra la Ditta Colombi e l'Azienda Speirani, successivamente Agnelli, il 5 ottobre 1894, affermando che i brani copiati nei libri di testo Gianini vennero tolti, non dal Sandrino del Cipani, di proprietà dell'attrice, ma dalla edizione ticinese del Sandrino, Cipani-Bertoni, pella quale la Ditta Colombi aveva acquistato, in virtù di detto accordo, un diritto di edizione. Se la pubblicazione dei libri Gianini costituisce quindi una lesione dei diritti dell'attrice, tale lesione potersi riferire solo al compenso dovuto alla Ditta Agnelli in forza dell'accordo con essa stipulato, ma non rivestire in ogni caso il carattere di un plagio. Anche questa eccezione non può però ammettersi. L'accordo 5 ottobre 1894 venne stipulato solo per una edizione del Sandrino del Cipani. La pubblicazione di questa edizione doveva avvenire con misure cautelanti, permettenti alla Ditta Agnelli, che doveva fornire i frontispizi, di stabilire un controllo sulla vendita e sull'osservanza delle condizioni di retribuzione pattuite colla Ditta convenuta. Il libro di lettura del Prof. Gianini è invece un'opera affatto distinta da quella Cipani-Bertoni. Ad essa non sono applicabili le clausole dell'accordo 5 ottobre 1894, nè la Ditta Colombi poteva prevalersi dell'autorizzazione ottenuta in detto accordo per pubblicare posteriormente altra edizione, o libro di lettura, non avente col libro di Cipani-Bertoni altra affinità se non quella di una riproduzione parziale, più o meno estesa, di materie in esso contenute.

d) L'unica eccezione di massima che merita una seria discussione, è quella dedotta dall'art. 11, n° 1 della legge federale, il quale dichiara non costituire una violazione del diritto di autore « la riproduzione di estratti o di brani intieri di » lavori letterari o scientifici in cenni critici, o in trattati di » storia della letteratura, o *in raccolte per le scuole, purchè » ne siano indicate le fonti ».*

L'art. 8 della Convenzione internazionale di Berna riferendosi, quanto alle opere di insegnamento, alla legislazione interna — (ed agli accordi speciali che mancano nel caso concreto dopo disdetta la Convenzione coll'Italia 22 luglio 1868) — va da sè che la questione deve essere risolta in base alla legge federale.

Ora, è per lo meno dubbio se i due libri di lettura del Gianini possano qualificarsi come una « raccolta per le scuole », a sensi dell'art. 11, n° 1 di sopra citato. Di carattere indubbiamente didattico, essi non hanno, — (ad eccezione del secondo volume pel quale la questione avrebbe tutto al più potuto porsi) —, neppure esteriormente l'impronta di una collezione scolastica o di una antologia, — alla quale la giurisprudenza svizzera ed estera sembra applicare restrittivamente le riserve analoghe a quelle contenute all'art. 11 della legge federale —, ma costituiscono, secondo gli intendimenti stessi dell'autore, quali vengono esposti nella prefazione al 1° volume, un'opera d'assieme, originale, se non in tutte e singole le materie riunite, — per le quali l'autore confessa di aver messo a contributo opere didattiche già note —, almeno nella disposizione, fusione e utilizzazione dei singoli elementi o materiali didattici, tale da rivestire il carattere di « un'operetta nuova, sia per la quantità e qualità dei » brani e delle illustrazioni, come e più per gli esercizi che » precedono e seguono ciascun brano di lettura ». (Ved. prefazione al 1° volume.)

Già pel suo contenuto non può quindi l'opera, almeno nel suo assieme, essere classificata nel novero delle « raccolte » previste all'art. 11. Checchè ne sia, al disposto dell'articolo suddetto non sarebbe stato ottemperato neppure per ciò che

concerne l'indicazione delle fonti. Nel 1° volume, contenente non meno di una ventina di articoli riprodotti dal Sandrino del Cipani, fra i quali alcuni di parecchie pagine, non vi è altra indicazione che quella inserita nella prefazione di aver « trovato eccellenti materiali nelle prime parti del *Sandrino* ». Quanto al 2° volume, il cui carattere alquanto più antologico indusse l'autore ad indicare, almeno per un grandissimo numero di articoli (in calce, o allato del titolo), il nome dell'autore, ciò fu sistematicamente omissso per i dodici e più brani, di un complesso di righe 1322, copiate testualmente dal Sandrino, ad eccezione della menzione generica trovantesi a pag. 151 « Letture riportate in parte dal Sandrino di Cipani » e Bertoni e delle opere del Figuiet » e della dichiarazione figurante anche qui nella prefazione che « le pregiate opere » di Cipani-Bertoni, già favorevolmente conosciute ed usate « nelle Scuole ticinesi », avevano fornito all'autore « eccellenti materiali ». Una simile indicazione generica non può ritenersi come corrispondente al disposto dell'art. 11, n° 1 della legge federale. Il tenore indeterminato della medesima e la conoscenza anteriore dei diritti di proprietà spettanti alla Ditta Agnelli, lascerebbe anzi campo a discutere, se nel procedere della Ditta convenuta non si potrebbero ravvisare anche certi elementi di dolo. Checchè ne sia, non vi ha dubbio che da parte della Ditta editrice, incaricante il Prof. Giannini di pubblicare un nuovo libro di lettura (ved. prefazione al 1° volume), vi fu nella pubblicazione ed edizione di tal libro una vera e propria colpa grave implicante la sua responsabilità a termini della legge federale.

3. — Riguardo alla determinazione del danno, non può il computo dell'istanza cantonale riguardarsi come contrario a principi di diritto federale. Detto computo presenta certa analogia con quanto il Tribunale federale ebbe già egli stesso ad adottare in materia analoga, in casi di contraffazione o violazione di diritti di invenzione. L'analogia regge fino ad un certo punto anche per i casi di lesione di proprietà letteraria, e la tariffa applicata dall'istanza cantonale per stabilire il compenso che sarebbe stato dovuto alla Ditta attrice in

caso di accordo preventivo, compenso che costituisce appunto il beneficio di cui fu defraudata la Ditta Agnelli o il danno a lei derivato, non sembra anche a questo giudice eccessivo, date le risultanze di causa e dato il numero delle copie pubblicate e smerciate, che viene accertato dall'istanza cantonale in 24000 esemplari. Questo giudice non ha in ogni caso un motivo impellente per scostarsi dall'apprezzazione del danno alla quale è arrivata l'istanza cantonale; —

*il Tribunale federale pronuncia :*

L'appellazione è respinta e quindi confermata la sentenza 20 marzo 1911 del Tribunale di Appello del Cantone Ticino.

## 10. Erfindungspatente. — Brevets d'invention.

43. Urteil vom 27. Januar 1912

in Sachen **Gebrüder Bühler**, Kl. u. Ver.-Kl., gegen **Nieter**,  
Bekl. u. Ver.-Bekl.

*Erfindungspatente. Kombination aus bekannten Elementen. Neuheit dieser Kombination. Technischer Fortschritt, auch wenn die Erfindung Nachteile gegenüber bisherigem zeigt.*

A. — Durch Urteil vom 24. März 1911 hat das Handelsgericht des Kantons Zürich in vorliegender Streitsache erkannt: Die Klage wird abgewiesen.

B. — Gegen dieses Urteil haben die Kläger gültig die Berufung an das Bundesgericht ergriffen mit den Anträgen: 1. Es sei die Patentnichtigkeitsklage gutzuheissen und demnach das beklagte Patent Nr. 33947 vom 3. Oktober 1905 als nichtig zu erklären. 2. Sollten die Akten nicht als spruchreif erscheinen, so möchten sie an die Vorinstanz zurückgewiesen werden mit dem Auftrage, die schon vor Handelsgericht gestellten Aktenvervollständigungsbegehren, namentlich soweit sie sich auf die Aufhebung des Gutachtens der Herren v. Zhering und Hirt beziehen, zu berücksichtigen.

C. — In der heutigen Verhandlung hat der Vertreter der Kläger